

STATUTO

IL REGNO DEI BIMBI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA CORSO EUROPA
603

Numero REA: NA - 959311

Codice fiscale: 08454441216

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	chiusa la presente assemblea alle ore 17.10.	
	Per effetto di quanto sopra deliberato risultano cosi' modi-	
	ficati i patti sociali, che esso presidente mi esibisce nella	
	loro formulazione aggiornata:	
	ARTICOLO 1.- DENOMINAZIONE - E' costituita una societa' a re-	
	sponsabilita' limitata, con qualifica di impresa sociale, ai	
	sensi e per gli effetti del D.lgs 3.7.2017 n.112 e sue modi-	
	fiche denominata: "IL REGNO DEI BIMBI S.R.L. IMPRESA SOCIALE".	
	ARTICOLO 2.- SEDE - La societa' ha sede in Villaricca (Napo-	
	li) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione esegui-	
	ta presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo	
	111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e	
	potranno essere aperte filiali, succursali e sedi secondarie	
	in tutto il territorio nazionale ed all'estero.	
	ARTICOLO 3.- OGGETTO - La società non ha scopo di lucro ed	
	intende esercitare in via stabile e principale una o più at-	
	tivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento	
	di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,	
	in conformita' al dec. lgs. 112/2017 e sue modifiche, operan-	
	do nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, nella scuola d'infan-	
	zia, asilo nido, primaria, secondaria di primo grado e se-	
	condo grado, paritaria e parificata e quant'altro di seguito	
	elencato, nonche' nella formazione extrascolastica finalizza-	
	ta alla prevenzione della dispersione scolastica ed al suc-	

	cesso scolastico e formativo ed ha per oggetto:	
	- gestione in forma autonoma e democratica di una scuola del-	
	la prima infanzia (fascia d'eta' fino a sei anni), infanzia,	
	primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, parita-	
	ria e parificata, fissandone i criteri di gestione e gli in-	
	dirizzi programmatici - in particolare, tale scuola dovra'	
	salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della	
	popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il	
	diritto - dovere dell'educazione dei figli; baby parking, lu-	
	doteca, baby sitting, attivita' di animazione ed intratteni-	
	mento per bambini in sede e a domicilio, attivita' psicomoto-	
	ria per bambini, organizzazione e gestione di campi estivi	
	per bambini, organizzazione di laboratori di manualita' e	
	corsi espressivi, laboratori teatrali e musicali, laboratori	
	di informatica, corsi di ballo, corsi di lingua straniera,	
	corsi di formazione professionale, cineforum, attivita' ludi-	
	che in genere ed attivita' sportive. La societa' potra' ef-	
	fettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e be-	
	vande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attivita' di	
	trasporto bambini a mezzo scuola bus. La societa' potra' or-	
	ganizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a	
	domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private	
	ed ogni altra attivita' di intrattenimento e ricreativa in	
	genere. Tutte le attivita' potranno essere svolte anche a fa-	
	vore di soggetti svantaggiati e disabili. La societa' puo'	

	svolgere le sue attivita' in collaborazione con qualsiasi al-	
	tra istituzione nei limiti e con le modalita' di cui al	
	dec.lgs. 112 del 2017 e sue modifiche. La società è retta e	
	regolata oltre che dal dec.lgs. 112 del 2017 e sue modifiche,	
	dal codice civile. La societa' intende beneficiare di tutte	
	le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali	
	e per le imprese che operano nel settore in oggetto.	
	La societa' potra', inoltre, nei limiti previsti dalla legge,	
	compiere tutte le operazioni finanziarie, in via non preva-	
	lente e non nei confronti del pubblico, commerciali, mobilia-	
	ri ed immobiliari, connesse o utili per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, con esclusione della raccolta del rispar-	
	mio tra il pubblico, dell'esercizio del credito e di ogni	
	forma di locazione finanziaria attiva.	
	ARTICOLO 4.- DURATA - La durata della societa' e' fissata a	
	tempo indeterminato.	
	ARTICOLO 5.- CAPITALE - Il capitale sociale e' di euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter. c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta	
	ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di	
	recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.Sono ammessi conferi-	

	menti di beni in natura.	
	ARTICOLO 6.- DOMICILIAZIONE - Il domicilio dei soci, degli	
	amministratori e del sindaco, per i loro rapporti con la so-	
	cieta' e' quello che risulta a norma di legge.	
	ARTICOLO 7.- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA	
	VIVI - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili libe-	
	ramente per atto tra vivi solo a favore: a) di altri soci; b)	
	del coniuge di un socio; c) di parenti o affini in linea ret-	
	ta di un socio, in qualunque grado. In qualsiasi altro caso	
	di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il di-	
	ritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che in-	
	tende vendere la propria partecipazione dovra' darne comuni-	
	cazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata	
	al domicilio di ciascuno di essi quale risulta dal Registro	
	delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalita'	
	del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,	
	in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. I soci	
	destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercita-	
	re il diritto di prelazione per l'acquisto della participa-	
	zione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al	
	socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazio-	
	ne con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal	
	timbro postale) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di	
	esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un	

	socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci interessa-	
	ti in proporzione al valore nominale della partecipazione da	
	ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto	
	alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il dirit-	
	to a lui spettante si accresce automaticamente e proporzio-	
	nalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono va-	
	lersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente	
	rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro	
	spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la	
	partecipazione formulata con le modalita' indicate equivale a	
	proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Per-	
	tanto il contratto si intendera' concluso nel momento in cui	
	chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza del-	
	l'accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio	
	cedente e' obbligato a concordare con il cessionario la ripe-	
	tizione del negozio in forma idonea per il suo deposito pres-	
	so il Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del	
	prezzo come indicato nella denunziatio. La prelazione deve	
	essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il	
	diritto di prelazione dovra' essere esercitato per l'intera	
	partecipazione offerta, poiche' tale e' l'oggetto della pro-	
	posta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio in-	
	tenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto	
	sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente, o-	
	ve non intenda accettare l'esercizio della prelazione limita-	

	to ad una parte della partecipazione stessa, sara' libero di	
	trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato	
	nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ri-	
	cevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovve-	
	ro, ove accettati l'esercizio della prelazione per parte della	
	partecipazione offerta, potra' entro lo stesso termine di 20	
	(venti) giorni trasferire tale parte di partecipazione al so-	
	cio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che sa-	
	ranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio	
	non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente	
	dovra' nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo ar-	
	ticolo.	
	ARTICOLO 8.- MORTE DEL SOCIO - Le partecipazioni sono libera-	
	mente trasferibili per successione a causa di morte.	
	ARTICOLO 9.- RECESSO - Hanno diritto di recedere i soci che	
	non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguar-	
	danti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della societa';	
	b) la trasformazione della societa';	
	c) la fusione e la scissione della societa';	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della societa' all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della societa';	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	

	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi del-	
	l'articolo 2468, comma 4, c.c.;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il socio che in-	
	tende recedere dalla societa' deve darne comunicazione al-	
	l'organo amministrativo mediante lettera inviata con racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere	
	inviata entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel li-	
	bro delle decisioni dei soci della decisione che lo legitti-	
	ma, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente,	
	del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deci-	
	sione, esso puo' essere esercitato non oltre 30 (trenta)	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo am-	
	ministrativo e' tenuto a comunicare ai soci i fatti che pos-	
	sono dare luogo all'esercizio del recesso entro 20 (venti)	
	giorni dalla data in cui ne e' venuto esso stesso a conoscen-	
	za. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la co-	
	municazione e' pervenuta alla sede della societa'. Il recesso	
	non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di	
	efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del	
	recesso, la societa' revoca la delibera che lo legittima ov-	
	vero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.	

	E' ammesso il rimborso al socio nei limiti del capitale ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutata o aumentato	
	nei limiti di cui al comma 3 lettera a) art.3 del dec.legs	
	112/2017 e sue modifiche.	
	ARTICOLO 10.- AMMINISTRATORI - La societa' puo' essere ammi-	
	nistrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede	
	della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o piu'	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o piu' amministratori con poteri congiunti o di-	
	sgiunti. Qualora vengono nominati piu' amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio	
	di amministrazione. Per organo amministrativo si intende	
	l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazio-	
	ne, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata con-	
	giuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli ammini-	
	stratori possono essere anche non soci.	
	ARTICOLO 11.- DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE - Gli	
	amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o	
	per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli am-	
	ministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	

	in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.	
	Salvo quanto successivamente previsto, se nel corso dell'e-	
	sercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori gli al-	
	tri provvedono a sostituirli; gli amministratori cosi' nomi-	
	nati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso	
	di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi	
	causa viene meno la meta' dei consiglieri, in caso di numero	
	pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispa-	
	ri, si applica l'articolo 2386 c.c.	
	ARTICOLO 12.- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presiden-	
	te. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche al-	
	trove, purché in Italia, previa convocazione con lettera	
	consegnata a mano almeno 6 (sei) giorni prima. Le adunanze	
	del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri	
	in carica ed il sindaco. Per la validita' delle deliberazioni	
	del consiglio di amministrazione si richiede la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deli-	
	berazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende	
	respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigera' un	
	verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato	
	che dovra' essere trascritto nel libro delle decisioni degli	

	amministratori.	
	ARTICOLO 13.- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo	
	amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	societa'.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-	
	no o piu' dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In que-	
	sto caso si applicano le disposizioni contenute nei commi	
	terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono es-	
	sere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475,	
	quinto comma, c.c. Possono essere nominati direttori, insti-	
	tori o procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri. Qualora l'ammini-	
	strazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori,	
	in caso di opposizione di un amministratore all'operazione	
	che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'op-	
	posizione sono i soci.	
	ARTICOLO 14.- L'organo amministrativo informa annualmente i	
	lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente in-	
	teressati alle attivita' della società delle delibere degli	
	organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o	
	scambiati, mediante la redazione di un apposito Rendiconto	
	Informativo Aziendale redatto ogni anno entro il mese di giu-	

	gno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso	
	la sede sociale. I lavoratori, gli utenti e gli altri sogget-	
	ti direttamente interessati alla attivita' potranno inoltre	
	presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte	
	in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indi-	
	rizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, in tal	
	caso, indire apposite riunioni al fine di informare i lavora-	
	tori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessa-	
	ti alle attività e acquisire il loro parere sulle materie di	
	cui al punto precedente.	
	Eventuali proposte provenienti dai lavoratori, utenti e al-	
	tri soggetti direttamente interessati alla attivita' emerse	
	dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere	
	inserite nell'ordine dei giorno della prima assemblea utile	
	del Consiglio di Amministrazione, se esistente, ed essere	
	dallo stesso valutate.	
	Gli utenti partecipano a mezzo dei loro rappresentanti, elet-	
	ti a norma del regolamento aziendale, all'assemblea dei soci	
	che si svolgera' a partecipazione integrata, limitatamente	
	alla trattazione e alla deliberazione sui seguenti argomenti:	
	- programma scolastico;	
	- visite didattiche e gite;	
	- attività progettuali;	
	- organizzazione di tornei.	
	I lavoratori partecipano a mezzo dei loro rappresentanti, e-	

	letti a norma del regolamento aziendale, all'assemblea dei	
	soci che si svolgera' a partecipazione integrata, limitata-	
	mente alla trattazione e alla deliberazione sui seguenti ar-	
	gomenti: - diversificazione turni di lavoro; organizzazione	
	di gite scolastiche al di fuori dello Stato; gestione di ap-	
	parecchiature informatiche e sportive.	
	I rappresentanti delle suddette categorie di soggetti saranno	
	convocati con le stesse modalità con le quali sono convocati	
	i soci e di cui al successivo articolo 20.	
	ARTICOLO 15.- RAPPRESENTANZA - L'amministratore unico ha la	
	rappresentanza della societa'. In caso di nomina del consi-	
	glio di amministrazione, la rappresentanza della societa'	
	spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della	
	delega. Nel caso di nomina di piu' amministratori, la rappre-	
	sentanza della societa' spetta agli stessi congiuntamente o	
	disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	ARTICOLO 16.- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Agli ammini-	
	stratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni del loro ufficio ed il compenso determinato a norma	
	di legge.	
	ARTICOLO 17.- ORGANO DI CONTROLLO INTERNO - La societa' prov-	
	vede alla nomina di un sindaco a norma dell'articolo 10 del	
	dec.lgs.112/2017 e sue modifiche.	

	Il sindaco deve possedere i requisiti di cui all'articolo	
	2397 comma 2 c.c. e 2399 c.c. L'organo di controllo vigila	
	sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del d.lgs. 231/2011, qualora applicabili,	
	nonche' sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il	
	sindaco puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, nonchè esercita i compiti di monitorag-	
	gio di cui al comma 3 dell'art.10 del dec.lgs 112/2017 e	
	quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Esso resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	ARTICOLO 17 bis.- Requisiti di onorabilità, professionalità	
	ed indipendenza.	
	Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la	
	piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla	
	qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della	
	società.	
	Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica co-	
	stituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
	Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le	

	sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n.	
	689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Am-	
	ministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia	
	pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge pre-	
	veda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a	
	cinque anni;	
	b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di-	
	sposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della	
	legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni;	
	c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano	
	comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale	
	appartenenza.	
	I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono	
	inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità,	
	tra:	
	a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata e-	
	sperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dei	
	patti sociali, anche attraverso l'esercizio di attività di	
	insegnamento e di ricerca in materie attinenti;	
	b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare	
	impegno in campo sociale;	
	c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o	
	di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pub-	
	bliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute a-	

	deguate.	
	Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requi-	
	sito dell'indipendenza:	
	a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per og-	
	getto sociale attività contrastanti con lo scopo e le atti-	
	vità dell'impresa sociale;	
	b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri	
	del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni	
	regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi or-	
	gani di controllo, oppure che abbiano ricoperto' tali incari-	
	chi nel biennio precedente alla nomina.	
	ARTICOLO 18.- DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle ma-	
	terie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presen-	
	te atto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministrato-	
	ri o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del	
	capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni	
	caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio che deve avvenire entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale op-	
	pure entro centottanta giorni dalla detta chiusura quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura so-	
	cietaria, quali il decentramento amministrativo, mutamenti di	
	legge in materia fiscale e variazioni del sistema informativo	
	e la distribuzione degli utili, nei limiti di cui al comma 3	
	articolo 3 del dec. lgs. 112/2017 e sue modifiche;	

	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	b1) l'approvazione del bilancio sociale nei limiti e con le	
	modalità di cui alla normativa vigente;	
	c) la nomina del sindaco;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	g) in merito ai provvedimenti di diniego ad essi sottoposti	
	dagli aspiranti soci.	
	ARTICOLO 19.- DIRITTO DI VOTO - Il voto del socio vale in mi-	
	sura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso	
	(o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia	
	bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai	
	sensi dell'articolo 2466, comma 5, c.c.) non puo' partecipare	
	alle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 20.- ASSEMBLEA - L'assemblea deve essere convocata	
	dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale,	
	purche' in Italia. In caso di impossibilita' di tutti gli am-	
	ministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere	
	convocata dal sindaco o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata alternativamente con uno dei se-	

	guenti mezzi da inviarsi almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza:	
	- a mezzo lettera raccomandata, spedita ai soci al domicilio	
	risultante a norma di legge;	
	- a mezzo lettera consegnata a mano;	
	- a mezzo e-mail con conferma di lettura.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista u-	
	na data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda con-	
	vocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del-	
	la societa', nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi	
	ARTICOLO 21.- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea e'	

	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta	
	al presidente dell'assemblea constatare la regolare costitu-	
	zione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione	
	dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assem-	
	blea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 22.- DELEGHE - Ogni socio che abbia diritto di in-	
	tervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da	
	soggetto non socio per delega scritta, che deve essere con-	
	servata dalla societa'. Nella delega deve essere specificato	
	il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali fa-	
	colta'. Se la delega viene conferita per la singola assemblea	
	ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	ARTICOLO 23.- VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni del-	
	l'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal pre-	
	sidente e dal segretario se nominato o dal Notaio. Il verbale	
	dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve es-	
	sere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	ARTICOLO 24.- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'assemblea	
	e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera	
	con la maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi	
	previsti all'articolo 18 lettere d), e), ed f) e' comunque	
	richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.	

	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presen-	
	te atto che per particolari decisioni richiedono diverse spe-	
	cifiche maggioranze.	
	ARTICOLO 25.- BILANCIO E UTILI - Gli esercizi sociali si	
	chiudono il 31.12 di ogni anno. Dagli utili netti risultanti	
	dal bilancio, deve essere dedotto almeno il 5% (cinque per	
	cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non	
	abbia raggiunto il quinto del capitale. E' vietata la distri-	
	buzione, anche in forma indiretta, ai sensi dell'art. 3 comma	
	2 e 2 bis del d.lgs. 112/2017 e sue modifiche, di utili e di	
	avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, in	
	favore di fondatori, amministratori, soci, lavoratori o col-	
	laboratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel	
	caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto.	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versa-	
	ta possono essere effettuati dai soci, anche non in propor-	
	zione alle rispettive quote di partecipazione al capitale so-	
	ciale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vi-	
	gente in materia fiscale e di raccolta del risparmio. Salvo	
	diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a	
	favore della società devono considerarsi infruttiferi.	
	ARTICOLO 26.- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - La società si	
	scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipo-	
	tesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	

	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine	
	di 20 (venti) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se	
	del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno	
	o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società';	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Il patrimonio residuo, dedotto del capitale effettivamente	
	versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al-	
	l'articolo 3 comma 3 lettera a) del dec. lgs. 112/2017, e'	
	devoluto ad altri enti del Terzo settore, costituiti ed ope-	
	ranti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16 comma 1	
	del dec. lgs. 112/2017.	
	ARTICOLO 27.- RINVIO - Per tutto quanto altro non previsto e	
	stabilito nel presente atto, valgono le disposizioni di legge	
	in materia."	
	Le spese del presente atto cedono a carico della società'.	
	Il presente atto ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del	
	dec.lgs 117/2017 è esente da imposta di bollo.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto	

22 di 23

23 di 23